



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 06.06.2012

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE 151 DEL 30 DICEMBRE 2010, COME CONVALIDATA CON DELIBERAZIONE 164 DEL 27 DICEMBRE 2011. ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA PER L'INTEGRALE RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'AMMINISTRATORE BORDENGA SALVATORE.

L'anno duemiladodici, il giorno QUATTRO del mese di APRILE alle ore 16,00, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Firma dei presenti
1	PLUMERI ALESSANDRO	Sindaco	
2	PLUMERI CALOGERO	Vice Sindaco	ASSENTE
3	DI VITA ANTONIO	Assessore	
4	TERRITO CONCETTA	Assessore	
5	TRAMONTANA GIUSEPPE	Assessore	

Assume la presidenza geom. Alessandro Plumeri, in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Concettina Nicosia.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

AREA I - AMMINISTRATIVA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- l'Ing. Salvatore Bordenga in data 22 giugno 2010 presentava un'istanza, acquisita al protocollo generale del Comune di Villalba al n. 4119, con la quale richiedeva il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale 4890/07 RGNR nel quale era stato indagato, nella qualità di consigliere comunale di opposizione del Comune di Villalba, del reato di diffamazione a mezzo stampa *ex art.* 595 c.p., in concorso con il consigliere comunale di opposizione Calogero Plumeri, a seguito di un esposto denuncia presentato presso gli uffici della Procura della Repubblica di Caltanissetta da Zoda Eugenio, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Villalba, il quale aveva sostenuto che i due consiglieri avevano contribuito alla diffusione di notizie lesive del suo onore e della sua reputazione in merito ad una vicenda legata alla revoca di un incarico tecnico precedentemente conferito dallo stesso Sindaco di Villalba all'ingegnere Scalia Angelo per la direzione dei lavori di un centro per anziani realizzato nel territorio comunale;
- l'amministratore allegava all'istanza prospetto di parcella a firma dell'Avv. Emanuele Limuti, suo difensore di fiducia; nonchè copia della ordinanza di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo depositata in data 11 giugno 2009 e la successiva ordinanza della Corte di Cassazione, settima sezione, dichiarativa di inammissibilità del ricorso in Cassazione in data 11.03.2010.

Constatato che con deliberazione n. 151 del 30.12.2010 la Giunta Comunale approvava la proposta, dotata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di assegnazione risorse finanziarie al Responsabile dell'Area Amministrativa per la liquidazione delle spese legali all'amministratore e ciò sulla base di diverse considerazioni:

- l'ing. Salvatore Bordenga, in qualità di consigliere comunale di opposizione, era stato tratto in giudizio per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, considerato che l'articolo di giornale, che aveva originato l'esposto denuncia dell'allora Sindaco, riportava fedelmente i contenuti di una precedente interrogazione consiliare proposta dagli indagati nelle loro qualità di consiglieri comunali;
- il procedimento penale si era concluso in termini favorevoli per l'amministratore con l'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità per il reato di diffamazione, già prima del rinvio a giudizio, con

l'ordinanza di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo depositata in data 11 giugno 2009 e la successiva ordinanza della Corte di Cassazione, settima sezione, dichiarativa di inammissibilità del ricorso in Cassazione in data 11.03.2010;

- non sussiste conflitto di interessi tra l'attività espletata dai consiglieri di minoranza e l'interesse dell'Amministrazione ad uno svolgimento corretto, efficace ed efficiente dell'attività amministrativa, che si realizza anche attraverso l'esercizio delle funzioni di controllo politico ispettivo da parte dei consiglieri comunali, visto che questi ultimi con l'interrogazione avevano adempiuto ai propri compiti istituzionali nel rispetto e in adempimento di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti;

Dato atto che con la deliberazione di Giunta Comunale 151 del 30 dicembre 2010 si assegnavano al Responsabile dell'Area Amministrativa risorse finanziarie per un importo di € 7.733,23 , pari alla parcella predisposta dall'Avv. Emanuele Limuti per l'attività professionale espletata in favore dell'Ing. Bordenga Salvatore e allegata all'istanza di rimborso prot. n. 4119 in data 22 giugno 2010;

Vista la deliberazione n. 164 del 27 dicembre 2011, con la quale la Giunta Comunale convalidava la deliberazione n. 151 del 30 dicembre 2010;

Considerato che il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori nei giudizi per responsabilità civili, penali ed amministrative, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, è subordinato alla verifica della congruità della parcella dei difensori da parte del competente Consiglio dell'Ordine;

Dato atto che l'Ing. Salvatore Bordenga, su espressa richiesta di questo Ente con nota prot. 262 del 19 gennaio 2012, presentava in data 24 febbraio 2012, con nota prot. n. 842, copia dell'istanza di richiesta del parere di congruità in bollo, schema di parcella predisposto dall'Avv. Emanuele Limuti per l'attività professionale espletata con allegato parere di congruità favorevole espresso il 14 febbraio 2012 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, nonché ricevute attestanti le spese sostenute per il rilascio di detto parere per un importo complessivo di € 486,59;

Ritenuto, pertanto, necessario integrare la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 30 dicembre 2010, come convalidata con deliberazione n. 164 del 27 dicembre 2011, e provvedere all'assegnazione al Responsabile della Area I Amministrativa delle risorse finanziarie per un importo complessivo di € 489,59 a titolo di rimborso spese sostenute per la richiesta e il rilascio del

parere di congruità sulla parcella per l'attività professionale prestata dal difensore di fiducia dell'amministratore,

Considerato che l'art. 29, comma 16-quater, del Decreto Legge 29/12/2011, n. 126, aggiunto dalla Legge di conversione del 24.02.2012, n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione di bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 30.06.2012;

Visto l'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce : "Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle somme tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento";

Considerato che l'assegnazione risorse finanziarie è relativa ad una spesa non frazionabile;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la L.r. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO l'art. 39 della L.r. 29.12.1980, n. 145,

VISTO l'art. 24 della l.r. 23.12.2000, n. 30;

VISTO l'art. 23 dello Statuto Comunale;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, esecutivo;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate,

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI APPROVARE ai sensi dell'art 3 della L.R. 10/1991, le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;

2) DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Amministrativa l'ulteriore somma di € 486,59 per poter procedere al rimborso delle spese legali sostenute dall'amministratore Salvatore Bordenga nel procedimento penale 4890/07 RGNR per la richiesta e il rilascio del parere di congruità sulla parcella per l'attività professionale prestata dal proprio difensore di fiducia,

3) DI IMPUTARE la somma di € 486,59 sul Capitolo 570/4 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario anno 2012;

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio su conforme indicazione del Sindaco.

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Conattina Nicorè

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 03 APR. 2012

Il Responsabile dell'Area

Conattina Nicorè



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 03 APR. 2012

Il Responsabile dell'Area

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. 570/4 del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 denominato Imp. Prov. n° 34 per l'importo di €. 486,59

Villalba, li 03 APR. 2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: «Integrazione deliberazione 151 del 30 dicembre 2010, come convalidata con deliberazione 164 del 27 dicembre 2010. Assegnazione risorse al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'integrale rimborso delle spese legali sostenute dall'amministratore Salvatore Bordenga»;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'C.A.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

